

..... c. AGENZIA ENTRATE DI

Illustrissimo signor Presidente della
Commissione tributaria regionale
di

RICORSO PER GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Lo scrivente, dott., socio, officiato della rappresentanza e difesa della, come da procura speciale alle liti apposta in calce al presente atto;
presenta ai sensi dell'art. 70, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

ricorso

esponendo le argomentazioni che seguono.

Premesso che:

1. la Commissione tributaria provinciale di, con sentenza n. del, emessa dalla sez., accoglieva il ricorso proposto dalla società contro l'Agenzia delle entrate di (all. 1);
2. che l'Agenzia delle entrate di, in data, proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del
3. che la Commissione tributaria regionale del, sez., con sentenza n. del, depositata il, (all. 2);
4. (che contro tale ultima decisione che il contribuente / l'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 62, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);
5. (che la Suprema Corte, con sentenza n. del, depositata il, confermava la decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale);
6. che l'ultima sentenza veniva ritualmente notificata all'ufficio tributario, ai sensi dell'art. 38, co. 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in data
(all. 3)
(*oppure* nel caso di mancata notifica: che è trascorso il termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza, di cui all'art. 327 cod. proc. civ.);
7. che avverso tale sentenza l'ufficio tributario non proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 62, D.lgs. cit., e nei termini previsti dal cod. proc. civ.;
8. che l'Ufficio tributario non provvedeva al rimborso di quanto dovuto nel termine di 30 giorni dall'atto di messa in mora (all. 4), previsto dall'art. 70, co. 2, D.lgs. citato (**per imposte dirette**); (*oppure* nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 60, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, **per Iva** come riconosciuto con R.M., dir. Tasse, 2.5.1992, n. 530419); nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 56, co. 1, lett. a), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (**per Imposta di registro e Invim**); nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 40, co. 3, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (**per imposta sulle successioni e INVIM decennale**);

propone

ricorso in doppio originale, ai sensi dell'art. 70, D.lgs. 546 cit., per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

Preliminarmente si osserva che la Commissione tributaria competente a decidere sul giudizio di ottemperanza è certamente quella regionale, in quanto la sentenza di secondo grado si è sostituita, sia in caso di conferma, sia in caso di riforma, alla sentenza di primo grado.

Riguardo alla sussistenza dei requisiti richiesti per la proponibilità del ricorso (art. 70, co. 2, D.lgs. 546/1992) il sottoscritto osserva che non sussistono dubbi di sorta in quanto l'ufficio tributario:

- avrebbe dovuto procedere al rimborso sia del capitale sia degli interessi richiesti entro il termine indicato al punto 8 delle precedenti premesse;
- ha ottemperato solo parzialmente agli obblighi rivenienti dalla sentenza della Commissione tributaria regionale (della Suprema Corte), *regolarmente passata in giudicato*, in quanto

Alla luce delle considerazioni che precedono, il sottoscritto

c h i e d e

l'ottemperanza, a carico dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di, agli obblighi derivanti dalla citata sentenza della Commissione tributaria regionale di (dalla Corte di Cassazione) e regolarmente passata in giudicato, nonché la condanna al rimborso *ex art. 69*, D.lgs. cit., agli interessi anatocistici *ex art. 1283* cod. civ., e alla rifusione delle spese di giudizio *ex art. 15*, come da nota delle spese che verrà prodotta almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.

.....,

(dott.)

Allega:

1. copia autentica della sentenza n. del, emessa dalla sez. della Commissione tributaria provinciale di
2. copia autentica della sentenza n. emessa dalla sez. della Commissione tributaria regionale di
3. (originale dell'atto di messa in mora notificato all'Ufficio di a mezzo di Ufficiale giudiziario);
4.

Aggiungere la *Procura alle liti*, **MT2/124**, togliendo la frase «(...) in ogni ordine e grado del presente processo tributario (...) con facoltà di rinuncia a giudizio e di conciliazione giudiziale».